

Allegato "A" al Rep. N.

**NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ
(STATUTO)**

Articolo 1 - Denominazione

1. È corrente una società a responsabilità limitata denominata:

"STUDIO AEFPE S.R.L. – SOCIETÀ BENEFIT"

Articolo 2 - Oggetto

2. In qualità di Società Benefit, lo STUDIO AEFPE S.r.l. – Società Benefit intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, territorio, ambiente e altri portatori di interesse.

La società ha per oggetto:

- a) consulenza nell'ambito dei reati amministrativi (D. Lgs.231/2001 e smi) che ricomprendono, in modo indicativo ma non esaustivo: gli incarichi negli organismi di vigilanza; audit 231; implementazione ovvero revisione e integrazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo; formazione e ogni altro servizio professionale correlato;
- b) consulenza nell'ambito dei sistemi di gestione, volontari e cogenti, che ricomprende in modo indicativo e non esaustivo: incarichi professionali per l'implementazione/integrazione dei sistemi di gestione aziendali; gli audit di prima e seconda parte sui sistemi di gestione; la formazione e ogni altro servizio professionale correlato
- c) consulenza tecnico - specialistica nell'ambito della compliance legislativa, in via prevalente ma non esaustiva in tema HSE, quali: implementazione degli obblighi tecnici e legislativi in tema HSE; le ispezioni di sede e di cantiere; la formazione e l'addestramento secondo quanto previsto dall'Accorso Stato-Regioni e dalla legislazione vigente e ogni altro servizio professionale correlato;
- d) consulenza direzionale;
- e) formazione
- f) consulenza in ambito psicologico;
- g) consulenza e supporto tecnico-professionale al Terzo Settore, in particolare nell'ambito delle attività di Protezione Civile

La società opera ai sensi dell'art. 1, comma 376 della legge 28/12/2015 n. 208, perseguendo la finalità, oltre di perseguire e dividere l'utile, anche perseguire il beneficio comune agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse, al fine di produrre uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi sui soggetti coinvolti direttamente o indirettamente dall'attività della società, quali i collaboratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione la Società civile.

Nello specifico, la società persegue le seguenti finalità di beneficio comune:

1. operare come "azienda responsabile" nel perseguire l'oggetto sociale verso i propri clienti con trasparenza e responsabilità civica, ambientale e verso la collettività, in particolare per quanto attiene le attività tecnico-consulenziali nel rispetto della responsabilità amministrativa d'impresa (D. Lgs.231/2001), nel rispetto della legislazione in tema HSE e nell'implementazione e mantenimento dei sistemi di gestione secondo i più alti standard internazionali in tema volontario (norma ISO);

2. realizzazione di contenuti editoriali e di comunicazione per una più ampia divulgazione di una “cultura socio-sostenibile globale”, con una attenzione sempre finalizzata al perseguimento dell’oggetto sociale;
3. diffusione e promozione di progetti e servizi legati al sociale e al mondo del Terzo Settore e della protezione civile;
4. agire in modo responsabile nel rispetto dell’ambiente che ci ospita, con una politica di paperless e la riduzione al minimo degli impatti ambientali derivanti dalla propria attività;
5. promuove la cultura della “responsabilità sociale” in combinato disposto con i principi universali dello “sviluppo sostenibile”.

Il perseguimento di tali benefici comuni, con particolare riguardo alle persone, comunità e territori “target”, sarà realizzato con iniziative in proprio ovvero attraverso la partecipazione e il sostegno tecnico-professionale a iniziative di soggetti terzi o in cooperazione.

La società potrà inoltre, nel rispetto delle vigenti norme, in via strettamente strumentale per il conseguimento dell’oggetto sociale e comunque in misura non prevalente, per conto proprio e comunque non nei confronti del pubblico, compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall’organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, ivi compresa l’assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, e ciò sia direttamente che indirettamente, nonché in consorzi. Potrà altresì concedere fidejussioni, prestare avalli, e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni anche di terzi, anche non soci in favore di istituti di credito in genere.

Con carattere puramente strumentale ai soli fini del conseguimento dell’oggetto sociale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività rivolta al pubblico, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute utili o necessarie dall’Organo amministrativo e potrà pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, come attività comunque non prevalente e non sussidiaria ma occasionale, ai fini di investimento stabile in proprio e non di collocamento presso terzi.

Si precisa che non potrà in nessun modo essere esercitata l’attività di intermediazione, sotto qualsiasi forma, nei settori nei quali, contemporaneamente, la società svolge la propria attività commerciale, stante il divieto previsto dall’articolo 18 della legge 05 marzo 2001 n. 57 in relazione al disposto della legge 39/1989.

Sono comunque tassativamente escluse dall’oggetto sociale:

- l’attività bancaria (sia sotto forma di raccolta del risparmio che di esercizio del credito) e l’attività finanziaria esercitata nei confronti del pubblico, così come disposto dalle vigenti disposizioni di attuazione in materia di esercizio del credito e di raccolta del risparmio nonché l’esercizio dell’attività di intermediazione mobiliare professionale nei confronti del pubblico;
- qualsiasi attività per la quale la legge richiede l’iscrizione in appositi albi, o che espressamente riserva a persone fisiche ovvero a soggetti muniti di

particolari autorizzazioni.

Articolo 2-bis - Disposizioni sulle Società Benefit

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2 – Oggetto e scopo. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base di uno degli standard di valutazione esterno internazionale quali, ad esempio, il B Impact Assessment (BIA).

Articolo 3 - Sede

3. La società ha sede in Milano.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione potranno istituire altrove e quindi anche all'estero, depositi, rappresentanze ed uffici amministrativi, come tali non consistenti in sedi secondarie, succursali o filiali, per l'istituzione o soppressione delle quali sarà competente solo l'assemblea.

Articolo 4 - Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

Articolo 5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila), ed è diviso in quote anche di diverso ammontare ai sensi di legge.

5.2 Sia in sede di costituzione della Società, sia in sede di aumento del capitale sociale, possono essere conferiti in società: denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazioni d'opera o servizi a favore della Società, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464 e 2465 del Codice Civile.

5.3 Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. non è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

5.4 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata, può essere omesso.

5.5 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 6 - Domiciliazione

6. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

È onere dei soci comunicare alla Società, ai fini della iscrizione al Registro delle Imprese, anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione, nei confronti del socio, di tali forme di comunicazione.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1.1 Le partecipazioni sono divisibili e possono essere trasferite in tutto o in parte per atto tra vivi.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, costituzione di rendita, fusione, scissione, dazione in pagamento e donazione.

7.1.2 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

7.2.1 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore del coniuge di un socio e ai parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado.

7.2.2 Le partecipazioni sono divisibili e in qualsiasi caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti all'elenco dei soci, tenuto dal Registro delle Imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

7.2.3 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi risultante dal Registro delle Imprese; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7.2.3 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c.

7.2.4 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente o, nel caso di cessione senza corrispettivo, a un prezzo non inferiore al valore delle partecipazioni stabilito con i criteri dettati dalla legge per l'esercizio del diritto di recesso.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti del luogo dove ha sede la Società.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società e del suo valore di mercato, incluso l'avviamento.

7.2.5 È facoltà dell'alienante rinunciare al richiesto trasferimento sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione qualora ritenga inadeguato il valore stabilito dall'arbitratore.

Il costo dell'arbitratore sarà a carico per metà del socio cedente e per l'altra metà dei soci che esercitano la prelazione in proporzione alle rispettive partecipazioni.

7.2.6 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, tale essendo l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione trascorsi venti giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

Articolo 8 - Morte del socio

8. Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 e 2289 c.c.

La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;

- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo articolo 11.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze previste dal successivo articolo 31, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

Articolo 9 - Recesso

9.1 Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dall'art. 2473 c.c., negli altri casi previsti dalla legge, nonché in caso di aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10 - Esclusione

10.1 Sono considerate ipotesi di esclusione dalla Società per giusta causa:

- il fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione del socio o la sua condanna ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- la definitiva impossibilità da parte del socio di eseguire la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società che costituisce oggetto del suo conferimento.

10.2 L'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento al socio escluso.

10.3 Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 11.

10.4 È esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

10.5 Qualora la società sia composta di due soci si applica l'ultimo comma dell'art. 2287 c.c.

Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni

11.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli 8, 9 e 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi e legatari in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo o del revisore, se nominato, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9.2, ovvero al momento in cui è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

Si applica il terzo comma dell'articolo 2473 c.c.

11.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione e con le modalità di cui all'articolo 2473, quarto comma c.c., fermo quanto previsto al precedente punto 10.4 per l'ipotesi di esclusione.

Articolo 12 - Unico socio

12.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

12.2 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 13 - Amministratori

13.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

13.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

13.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

Articolo 14 - Durata della carica, revoca, cessazione

14.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

14.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

14.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

14.4 Salvo quanto previsto nei commi successivi, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. I consiglieri rimasti in carica devono convocare l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei membri mancanti. I consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 15 - Consiglio di amministrazione

15.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento.

15.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 16, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico

documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 16 - Adunanze del consiglio di amministrazione

16.1 In caso di richiesta da parte di almeno la metà degli amministratori, o da parte dei sindaci effettivi o del revisore, se nominati, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

16.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

16.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

16.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

16.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

16.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

16.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

16.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 17 - Poteri dell'organo amministrativo

17.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria

e straordinaria della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

17.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

17.3 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro venti giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

17.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

17.5 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

17.6 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 18 - Rappresentanza

18.1 La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico se nominato nonchè ai singoli consiglieri delegati se nominati. In caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

18.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

18.3 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori.

Articolo 19 - Compensi degli amministratori

19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

19.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

19.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

19.4 MANLEVA - La Società è tenuta ad assumersi, nei limiti indicati

nell'articolo 11 comma 6 , del Decreto Legislativo n. 472 del 18.12.1997 e successive modifiche e/o delle norme che verranno in seguito promulgate, nei confronti della Pubblica Amministrazione o di altro ente che gestisca tributi, il debito che dovesse insorgere dall'irrogazione di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni di norme tributarie che i rappresentanti della Società, siano essi amministratori, dipendenti, collaboratori o professionisti (e cioè tutti coloro che agiscono per conto della Società) commettano nello svolgimento delle mansioni loro attribuite dalla Società. Tale assunzione non sarà dovuta in presenza di dolo. La società inoltre, per quanto consentito, è tenuta a garantire e manlevare i propri rappresentanti per le eventuali azioni di responsabilità promosse dai soggetti sopra indicati nei loro confronti, per i comportamenti posti in essere nell'interesse della Società, anche al di fuori delle ipotesi sopra considerate.

Articolo 20 - Organo di controllo - Revisore

20.1 La società può nominare un organo di controllo (unico o collegiale) e/o un revisore, anche in deroga a quanto espressamente disposto dalla normativa vigente.

Articolo 21 - Composizione e durata del collegio

21.1 L'Organo di Controllo, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti con i requisiti prescritti dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

21.2 I membri ed il presidente dell'Organo di Controllo, sono nominati dai soci.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione degli stessi, per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

21.3 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

21.4 Il compenso degli stessi è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 22 - Competenze e doveri dell'organo di controllo

22.1 L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita anche, salvo la previsione dell'articolo 23 del presente statuto, la revisione legale dei conti della società e dovrà essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

22.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

22.3 Il funzionamento dell'Organo, i requisiti dei suoi membri e le competenze, sono disciplinati e regolati dalle norme di legge in materia.

Articolo 23 - Revisore

23.1 Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

23.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

23.3 La nomina del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Articolo 24 - Decisioni dei soci

24.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge,

dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

24.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. l'eventuale nomina del Sindaco dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d. le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;
- g. la decisione in ordine all'esclusione di un socio.

24.3 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Articolo 25 - Diritto di voto

25.1 Hanno diritto di voto i soci regolarmente risultanti dal Registro delle Imprese.

25.2 In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

25.3 Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 26 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

26.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 27, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese.

26.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 29.2 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

26.3 Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 27 - Assemblea

27.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel

precedente articolo 24.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

27.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

27.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

27.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 28 - Svolgimento dell'assemblea

28.1 Possono intervenire in Assemblea tutti i soci regolarmente risultanti dal Registro delle Imprese.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente o dal vice presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

28.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

28.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta a sensi del precedente Art. 27.4) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 29 - Deleghe

29.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

29.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

29.3 La rappresentanza può essere conferita anche ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 30 - Verbale dell'assemblea

30.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

30.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 28.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

30.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 31 - Quorum costitutivi e deliberativi

31.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 24.2 lettere d) , e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

31.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

31.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

31.4 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso - come nel caso di conflitto di interesse o di socio moroso - si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

Articolo 32 - Bilancio e utili

32.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

32.2 Ai sensi degli articoli 2478-bis et 2364 codice civile, il bilancio sociale deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tuttavia il bilancio può essere approvato entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione di bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, che dovranno essere illustrate dall'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 c.c..

32.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 33 - Scioglimento e liquidazione

33.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

33.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

33.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- nel caso di più liquidatori, il numero degli stessi;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri del o dei liquidatori.

Articolo 34 - Disposizioni applicabili

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.